

STUDIO LEGALE GALLENCA

10121 TORINO - Via XX Settembre 60 Tel. 011/562.95.84 - 562.78.02 Fax 562.78.02
e-mail: info@studiogallenca.it
----- . -----

Avv.to Giuseppe GALLENCA
Patrocinante in Cassazione

Avv.to Davide GALLENCA

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Sezione IIIQ

Ricorre ai sensi dell'art. 55 comma III C.P.A.

Technologic s.r.l. in liquidazione, c.f./p.i. 06202160013, con sede legale in Torino Lungo Dora Voghera 34, in persona del l.r.p.t. dott. Vittorio Catolla Cavalcanti, nato a Torino il 31.7.1968, ivi residente alla via Sommacampagna 13 (cfr. doc. 1, visura camerale), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, il quale chiede che ogni comunicazione e notificazione di legge sia effettuata mezzo fax 011.5627802 o PEC giuseppegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, e l'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, nonché sulla pec del primo, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo,

ricorrente

nel ricorso R.G. 2219/2023 contro

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Il **Ministero della Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

La **Regione Piemonte** c.f. 80087670016 in persona del Presidente l.r.p.t., nella sede per la carica in Piazza Castello 165, Torino, con domicilio pec gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

resistenti

Con notizia a

Azienda OspedalieroUniversitaria Città' della Salute e della Scienza di Torino, c.f. 10771180014 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Corso Bramante 88, Torino, con domicilio pec protocollo@pec.cittadellasalute.to.it;

Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba- Bra, c.f. 02419170044 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Via Vida 10, Alba, con domicilio pec aslcn2@legalmail.it

Azienda sanitaria di Asti, c.f. 01120620057 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Asti, Via Conte Verde 125 con domicilio pec protocollo@pec.asl.at.it come indicato su IPA

per l'annullamento/dichiarazione di nullità

della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del dirigente Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022, pubblicata in pari data e non notificata, avente ad oggetto *“Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015,*

2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.” con la quale la Regione Piemonte ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di €59.183 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso;

- del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato *“certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3);

- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato *Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018* pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4);

- per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante *“Indicazioni operative per l'applicazione*

delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;

- per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- per quanto di ragione, deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, non nota, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

per quanto di ragione, deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

per quanto di ragione, deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

Stante l'incombenza del termine (30 di aprile) previsto per il pagamento delle somme ingiustamente richieste alla ricorrente, si rende necessario il presente ricorso ai sensi dell'art. 55, comma III CPA, per chiedere all'ecc.mo TAR del Lazio di sospendere i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni, dato per conosciuto il contenuto del ricorso principale e richiesta la

rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia Europea.

In punto fumus boni iuris

Appare difficilmente controvertibile il fatto che i provvedimenti impugnati siano del tutto immotivati, ingiusti, lesivi ed impongano un vero e proprio prelievo fiscale- peraltro, elevatissimo- aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello ordinario solo ed esclusivamente a determinati soggetti che hanno avuto l'occasione di fornire alla P.A. dispositivi medici.

I provvedimenti impugnati, pertanto, non possono essere considerati costituzionalmente legittimi, e soprattutto non possono essere considerati rispondenti ai più basilari principi di correttezza, buona fede e, soprattutto, dei principi che regolano la materia contrattuale civilistica e devono pertanto essere annullati/dichiarati nulli.

In punto periculum in mora

Come già evidenziato in sede di ricorso introduttivo, la società ricorrente ha ricevuto richieste per oltre 700.000 € da varie P.A.

Appare chiaro come qualunque impresa sia fortemente a rischio di fallimento a fronte di richieste di tale genere, che ben difficilmente potranno essere onorate.

Le somme richieste non sono comunque nelle disponibilità della ricorrente e, per di più, appare evidente che somme pari al 50% del contratto superano qualunque utile che la ricorrente possa avere percepito.

A dimostrazione di ciò, peraltro, vi è amplissimo repertorio di giurisprudenza in merito al risarcimento del danno a seguito di mancata, illegittima aggiudicazione di appalto, che assume - quale utile prevedibile di un

appalto - il 10% circa del valore del contratto.

Inoltre, e se si volesse ritenere irrilevante il pericolo che patisce – singolarmente - la ricorrente, è più che evidente evidente il pericolo per l'interesse pubblico che deriva dagli effetti a cascata della esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Non solo, infatti, vi sarebbe una vera e propria ecatombe di imprese nel settore, con tutte le ripercussioni del caso in termini di economia nazionale, ma quelle poche imprese che- chissà come- sopravvivessero a tali richieste illegittime, certamente non stipulerebbero più alcun contratto con la P.A. per non correre il rischio di vedersi richiedere enormi somme a distanza di anni dalla corretta esecuzione del contratto.

Ovvero, richiederebbero somme spropositate per fornire i dispositivi, a tutela del rischio che si ha contrattando con la P.A.

Con buona pace della pubblica sanità che non potrebbe più avere a disposizione neppure il più basilico dei dispositivi medici.

Per le sovraesposte ragioni la ricorrente chiede che il TAR del Lazio, Sez. IIIQ, sospenda i provvedimenti impugnati, con eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi di legge, per il presente ricorso non è dovuto c.u.

Torino- Roma, 28.3.23

Avv. Giuseppe Gallenca

Avv. Davide Gallenca



GALLENCA
DAVIDE
Avvocato
28.03.2023
12:51:07
GMT+00:00